

Quadro normativo con particolare riferimento ai diritti degli alunni con disabilità

Cosa c'era prima dell'integrazione scolastica

Sino alla fine degli anni Sessanta in Italia, come nel resto del mondo, esistevano per gli alunni con disabilità le scuole "speciali"; si trattava di scuole rivolte a distinte categorie di alunni con specifiche minorazioni, ed esattamente per i ciechi, per i sordi e per gli "invalidi civili", termine nel quale si comprendevano sia gli alunni con minorazioni fisiche che intellettive.

Ciò faceva sì che questi alunni vivessero sempre fra di loro, senza avere la possibilità di rapporti con compagni non disabili e quindi, nei rapporti quotidiani, rafforzavano i modi di comportamento caratterizzati dalla specifica minorazione, invece di abituarsi a rapporti di vita con gli altri. In alcune realtà questi alunni trascorrevano, fin dall'infanzia, lunghi periodi dell'anno in istituti residenziali, lontani dagli affetti familiari e dalla vita quotidiana del loro quartiere. Si aveva così non solo un'educazione "separata", ma anche una vita "separata", proprio nell'età dell'infanzia e della fanciullezza che è quella che forma la personalità e ci aiuta a divenire persone aperte alla vita sociale.

Nel 1968 in Italia si sviluppa un forte movimento di "contestazione" politica, che segue alla contestazione del "Maggio francese" e dà origine all' "Autunno caldo" italiano, cioè alle manifestazioni operaie da cui ha origine la legge.n.300/del 1970, denominata "Statuto dei diritti dei lavoratori". In Italia la contestazione riguardava la mancata attuazione dell'art 3 della Costituzione, secondo il quale tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. I "contestatori" sostenevano che tale eguaglianza non si era realizzata; si portavano a sostegno di tale tesi gli esempi dei **luoghi di vita separata** di molte categorie di cittadini, tra i quali gli alunni con disabilità nelle scuole speciali.

I genitori di tali alunni, insieme con gli operatori delle scuole "speciali" cominciarono a portare fuori da esse questi alunni, "inserendoli" nelle scuole di tutti, creando inizialmente una forma di "inserimento selvaggio", perché non basato su indicazioni pedagogiche e didattiche chiare.

Il movimento fu talmente forte che con la L.n. 118/71, il Parlamento prese atto di tale realtà e stabilì che per gli alunni con minorazioni fisiche non gravi l'obbligo scolastico si adempisse nelle "**classi comuni**" delle scuole pubbliche. Si ritenne quindi di escludere da questo modo nuovo di scolarizzazione gli alunni fisici "gravi", quelli con minorazioni intellettive, i ciechi ed i sordi.

Dall'inserimento all'integrazione

A seguito di una crescente presa di coscienza del problema da parte della scuola attiva e delle Università, con la L. n. 517/77 il processo viene regolato per tutti gli alunni, attraverso una programmazione didattica, sostenuta da una programmazione amministrativa da parte dei servizi scolastici e di quelli forniti dalle Unità sanitarie locali e dagli Enti locali. Si può allora parlare correttamente di "**integrazione scolastica**", cioè di un dovere di una presa in carico da parte delle pubbliche autorità della scolarizzazione degli alunni con disabilità insieme agli altri alunni, ciascuna secondo le rispettive competenze. L'integrazione era prevista legislativamente sino al termine della scuola dell'obbligo (terza media). Ma, a mano a mano che gli alunni inseriti crescevano, cominciarono a presentarsi alle scuole superiori, dove non esisteva un diritto espressamente previsto di integrazione.

A seguito di un rifiuto di una scuola superiore di Roma, si instaurò una causa, durante la quale fu sollevata la questione di costituzionalità, circa la mancata chiara previsione legislativa del diritto alla frequenza nelle scuole superiori.

Così nel 1987 la Corte Costituzionale pronunciò una importantissima sentenza, n. 215, con la quale affermava che, alla luce dell'art 34 della Costituzione, secondo il quale "la scuola è aperta a tutti", è garantito il diritto pieno ed incondizionato degli alunni con disabilità, anche "grave" a frequentare le scuole superiori.

Precisava la Corte che per la realizzazione di tale diritto nelle scuole di ogni ordine e grado dovevano collaborare le diverse autorità amministrative, ciascuna secondo le rispettive competenze amministrative. La Corte dettava poi una serie di principi che rinforzarono il movimento culturale a favore dell'integrazione scolastica generalizzata negli anni successivi dando corpo ad una crescente volontà diffusa nel Paese circa una legislazione chiara su tutti i diritti delle persone con disabilità.

La legge-quadro n. 104/92

Nel 1992 il Parlamento all'unanimità approvò la legge n. 104/92 nella quale all'integrazione scolastica erano dedicati ben 7 articoli dei 44 di cui si compone (articoli dal 12 al 17 e l'articolo 43).

E' questa una legge fondamentale nella quale sono fissati i principi coi quali si svolge il processo d'integrazione e che ha dato origine ad importanti decreti e circolari ministeriali che hanno meglio chiarito i diritti di questi alunni nella scuola.

Uno di tali diritti è importantissimo, anche se non esclusivo, ed è quello di avere assegnato un **insegnante specializzato** per le attività di sostegno didattico col quale debbono collaborare tutti gli insegnanti curricolari della classe. E' previsto anche l'obbligo per gli Enti locali di fornire, ove necessario, "assistenti per l'autonomia e la comunicazione". La legge ha inoltre previsto la costituzione di una serie di organismi interni ed esterni alle scuole, che debbono sostenere a livello amministrativo il processo d'integrazione.

Così, in ogni scuola è istituito un **Gruppo di lavoro di Istituto**, composto da rappresentanti delle **famiglie**, degli **operatori sociosanitari** di territorio e del **personale scolastico**, col compito di programmare l'integrazione nella singola scuola e fornire consulenze al Dirigente scolastico ed agli organi collegiali della scuola sui problemi emergenti.

In molte scuole, di questo organismo fa parte pure un rappresentante dei **Collaboratori o delle Collaboratrici scolastiche**, perché sono figure assai importanti per la crescita in autonomia specie degli alunni con disabilità e ne agevolano spesso la crescita nelle relazioni interpersonali.

La legge n. 104/92 ha previsto nelle singole scuole la costituzione di tanti Gruppi di lavoro per quanti sono gli alunni con disabilità inseriti, composti dai docenti della classe, dagli operatori sociosanitari che seguono l'alunno e dalla sua famiglia. Tali Gruppi, comunemente chiamati "**GLH operativi**" hanno il compito di formulare, gestire e valutare il "**Piano educativo individualizzato (PEI)**", riguardante ciascun alunno con disabilità.

Infine, la legge n. 104/92 ha creato presso ogni Provveditorato agli studi un **Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale (GLIP)**, composto da due rappresentanti della scuola, due delle Azienda sanitaria locale, due degli Enti locali e da tre rappresentanti delle associazioni di persone con disabilità o loro familiari, maggiormente impegnate per l'integrazione scolastica sul territorio, col compito di favorire il coordinamento fra i diversi servizi necessari per una buona qualità dell'integrazione.

La legge vietava solennemente il rifiuto di iscrizione di alunni con disabilità in qualunque scuola e fissava dei principi circa gli interventi di tutti gli enti pubblici non solo per garantire l'integrazione scolastica, ma anche il l'inserimento lavorativo e sociale, corredando gli obblighi imposti con finanziamenti pubblici.

La normativa successiva sino all'autonomia scolastica ed alla riforma della scuola operata con la legge n. 53/03

Dal 1992 al 1998 furono emanati numerosi atti amministrativi dal Ministero dell'Istruzione che chiarirono sempre meglio i diritti degli alunni con disabilità in caso di iscrizione, di formazione delle classi, di nomina di insegnanti specializzati per le attività didattiche di sostegno, di valutazione del profitto, di continuità educativa nel passaggio da un ordine all'altro di scuola, di esami di licenza media e di maturità.

Procedendo nel decentramento amministrativo, il Decreto legislativo n. 112/98 all'articolo 139 chiarisce che "**il supporto organizzativo**" all'integrazione nelle scuole materna elementare e media è a carico dei Comuni, mentre quello nelle scuole superiori è a carico delle Province.

L'introduzione dell'autonomia scolastica, regolata dal DPR n. 275/99 conferma espressamente il principio dell'integrazione scolastica; anzi la nuova organizzazione che ciascuna scuola può darsi rispetto alla flessibilità delle classi, del tempo-scuola e di parte dei contenuti dei programmi delle discipline, deve tener conto della presenza e del diritto all'integrazione degli alunni con disabilità.

Anche la legge n. 62/00 sulle scuole "paritarie" prevede espressamente l'obbligo di tali scuole di accogliere le iscrizioni degli alunni con disabilità e di adeguarsi nei loro confronti ai diritti loro garantiti nelle scuole statali.

Anche la legge n. 328/00 sulla riforma dei servizi sociali ha rafforzato i diritti degli alunni con disabilità. Infatti l'articolo 14 di tale legge prevede che il Comune deve garantire il progetto globale di vita delle persone con disabilità, ivi compreso il percorso scolastico. Tale progetto si realizza nei "**Piani di zona**" che così rafforzano il coordinamento dei servizi territoriali a sostegno anche dell'integrazione scolastica.

La legge costituzionale n. 3 del 2001, nel modificare alcuni articoli della seconda parte della Costituzione, rafforza ulteriormente questi diritti, prevedendo che debbono essere assicurati "i livelli essenziali" delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, nonché le prestazioni scolastiche. "Livelli essenziali" significa che, anche in presenza di una crescente autonomia delle regioni nel regolare con proprie leggi i servizi sociali, sanitari e scolastici, debbono essere garantite prestazioni minime uguali per tutti su tutto il territorio nazionale.

Di questi orientamenti si è fatta carico pure la legge di riforma della scuola, operata dalla legge n. 53/03 e dai decreti delegati che l'accompagnano. Infatti nella stessa legge ed in tutti i decreti delegati c'è sempre un riferimento, sia pur fugace, al diritto all'integrazione scolastica di cui alla legge n. 104/92. Ciò dovrebbe fugare i timori espressi da più parti circa il rischio che questa nuova legge comporterebbe per l'integrazione scolastica. Ad avviso di chi scrive, il rischio non è costituito tanto dal complesso normativo della riforma, quanto dalle modalità concrete della sua applicazione, che dovranno evitare la concentrazione di alunni con disabilità, specie "grave", in "laboratori" ed altri gruppi di lavoro, separando per lunghi periodi questi alunni dal resto della classe.

Come garantire il coordinamento dei servizi per l'integrazione scolastica

Più volte, in precedenza, si è detto che la normativa prevede un coordinamento dei servizi territoriali a sostegno dell'integrazione scolastica. Lo si è detto subito dopo la legge n. 517/77 che ha chiaramente affermato il principio dell'integrazione scolastica; lo si è detto a proposito della Sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale che ha esteso tale principio anche alle scuole superiori; lo si è ribadito a proposito della legge n. 104/92 che ha delineato il percorso organizzativo dell'integrazione scolastica; lo si è ancora evidenziato a proposito della legge n. 328/00 a proposito dei Piani di zona, che debbono garantire il sostegno coordinato dei servizi territoriali al progetto globale di vita delle persone con disabilità, a partire da quello di integrazione scolastica.

Questo aspetto è molto importante e spesso viene trascurato. Infatti bisogna rendersi conto che, se l'integrazione si realizza nella scuola, necessita di numerosi servizi esterni alle competenze amministrative della scuola. Per garantire il coordinamento di questi servizi, il Ministero della Pubblica Istruzione già nel 1983 aveva emanato una circolare sulle "Intese" fra scuola, enti locali ed Aziende sanitarie locali. Sulla base di numerose esperienze infatti si era osservato che, anche se la scuola avesse fornito puntualmente tutte le sue prestazioni, in mancanza di contemporanee prestazioni di altri servizi, la qualità dell'integrazione sarebbe stata danneggiata. Le "Intese" allora promosse dai Provveditori agli studi tendevano proprio ad assicurare all'Amministrazione scolastica i necessari servizi ad es. di trasporto, di eliminazione delle barriere architettoniche e percettivo-sensoriali, i servizi degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione, la fornitura delle diagnosi funzionali delle ASL, etc. Laddove queste "intese furono stipulate correttamente, come ad es. in Emilia-Romagna, in Piemonte, in Lombardia, esse assicuravano un buon andamento del processo d'integrazione scolastica. Laddove invece ciò non avveniva, come ad es. in Sardegna, in Calabria, in Sicilia, il **diritto allo studio** degli alunni con disabilità veniva fortemente indebolito e gli sforzi per realizzarlo, anche se sinceri, venivano in buona parte vanificati.

Nella legge n. 104/92 si volle introdurre il principio nuovo degli "**accordi di programma**" che seguono la logica delle "Intese", ma sono giuridicamente più vincolanti e sono promossi dagli Enti locali a dimostrazione che il progetto di integrazione scolastica è ormai divenuto un impegno rilevante dell'ente locale di appartenenza degli alunni con disabilità.

Lo stesso procedimento amministrativo è stato ribadito nella legge n. 328/00, in quanto i Piani di zona, nei quali ormai sempre più i servizi scolastici sono intesi come servizi territoriali, vengono approvati con accordi di programma. Gli accordi di programma inoltre offrono alle famiglie degli studenti con disabilità vantaggi aggiuntivi a quelli offerti dal ricorso alla Magistratura per ottenere il rispetto dei diritti riconosciuti. Infatti l'accordo di programma è un contratto pubblico che i diversi enti pubblici sottoscrivono nell'interesse degli utenti dei servizi (in questo caso degli studenti con disabilità) e da esso nascono obblighi tra i sottoscrittori di fornire quei servizi che si sono impegnati a garantire in tempi reali. Se un cittadino deve rivolgersi alla Magistratura, in caso di violazione di un obbligo previsto per legge a carico di un ente pubblico, deve pagare un avvocato e deve attendere i tempi del processo che sono assai lunghi; pertanto quasi sempre la decisione del giudice arriva ad anno scolastico concluso, mentre il cittadino chiedeva, ad es. un immediato trasporto gratuito a scuola o l'immediata eliminazione delle barriere architettoniche. L'accordo di programma prevede invece, per legge, la costituzione di un "collegio di vigilanza", cioè di un organismo che ha il potere, su reclamo delle famiglie degli alunni interessati di intervenire immediatamente per far effettuare le prestazioni non poste in essere da uno dei soggetti sottoscrittori.

Pertanto sia per la logica di programmazione alla quale si ispira la trattativa e la stipula dell'accordo di programma, sia per il timore del ricorso al Collegio di vigilanza, sia per la gratuità del reclamo dell'interessato, l'accordo di programma è uno strumento giuridicamente molto più efficace di altri per garantire il diritto all'integrazione scolastica.

Gli accordi di programma vengono preparati, di solito, a livello provinciale dai GLIP, di cui si è già detto; oggi però che i poteri dei Provveditori agli studi a livello provinciale sono stati accentrati nei Direttori scolastici regionali, si sta diffondendo la prassi di stipulare degli accordi di programma-quadro a livello regionale, in cui vengono fissate le linee generali del coordinamento dei servizi territoriali. Si rimette poi agli accordi di programma che approvano i Piani di zona, a livello di comuni singoli o associati,

la trattazione degli aspetti particolari circa le modalità di coordinamento e di erogazione dei servizi in rete. A questi accordi di programma di zona hanno ormai diritto di partecipare anche le singole scuole autonome, che sempre più frequentemente si riuniscono in reti di scuole per poter meglio coordinare i propri servizi con quelli di territorio.

Come si programma l'integrazione scolastica

Alla luce della normativa in vigore l'integrazione scolastica si svolge secondo uno schema che si può così sintetizzare:

- All'atto dell'iscrizione, cioè entro gennaio, la famiglia deve presentare una certificazione dell'ASL o a un centro convenzionato o accreditato presso l'ASL da cui risulta la situazione di handicap dell'alunno.

Sulla base del certificato medico, l'ASL stende una "diagnosi funzionale" da cui risultano non solo le disabilità, ma anche le capacità e potenzialità dello studente.

Sulla base della diagnosi funzionale il "GLH operativo" di cui si è già fatto cenno, predispone un'analisi più completa delle capacità dell'alunno (**Profilo dinamico funzionale, PDF**), dopo un periodo di osservazione, in modo da individuarne i bisogni educativi speciali e le aree su cui la scuola può meglio intervenire. Di tale GLH operativo, in alcune realtà, fa parte pure il collaboratore o la collaboratrice scolastica che può fornire dei suggerimenti, giacché anch'essi conoscono l'alunno.

Sulla base di questo profilo, sempre lo stesso GLH operativo predispone il Piano Educativo individualizzato (PEI) nel quale sono indicati gli obiettivi scolastici ed extrascolastici per l'alunno e le risorse che ci si propone di procurarsi dai diversi enti obbligati per legge a fornirle; si pensi alle ore di sostegno didattico, a quelle di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, agli ausili e sussidi didattici specifici etc.

Questo lavoro di programmazione si svolge normalmente entro Maggio o Giugno dell'anno che precede l'inizio delle lezioni, in modo che il progetto d'integrazione possa avere risposte da parte degli enti. Si tenga presente che la legge n. 333/01 stabilisce che le ore di sostegno definitive debbono essere assegnate entro il 31 Luglio di ogni anno e le circolari degli Enti locali prevedono normalmente entro tali date la formulazione dei piani di intervento per il diritto allo studio.

Come si svolge l'integrazione scolastica

All'inizio dell'anno, prima dell'inizio delle lezioni, il consiglio di classe di ciascun alunno dovrebbe impostare, sulla base delle risorse effettivamente ricevute, il **progetto concreto di integrazione**. Non sempre ciò avviene, pur essendo ciò previsto dal Contratto collettivo di lavoro per il comparto scuola e dalla nota del ministero dell'istruzione prot. n. 2312 /05. Questa mancata programmazione è alla base degli insuccessi che vengono denunciati.

Il Consiglio di classe avvia l'attuazione del progetto personalizzato d'integrazione scolastica e dovrebbe avvalersi della collaborazione di tutti i docenti. Ciò avviene di solito agevolmente nella scuola materna (scuola dell'infanzia), nella scuola elementare (scuola primaria) ed abbastanza nella scuola media (scuola secondaria di primo grado). Infatti questi gradi di scuole hanno da tempo sperimentato l'integrazione scolastica ed i loro docenti sono abbastanza preparati a questo modo nuovo di fare scuola, pur non essendovi alcuna norma che ne preveda la formazione iniziale o in servizio. Nelle scuole superiori (scuole secondarie di secondo grado) invece l'ingresso degli alunni con disabilità è assai più recente ed anche qui nessuna norma di legge prevede l'obbligo di una formazione iniziale o in servizio di questi docenti per l'integrazione scolastica; la conseguenza è che, di solito, il progetto d'integrazione viene delegato al solo insegnante per le attività di sostegno didattico, facendo perdere al processo quel carattere corale che ne è la caratteristica essenziale.

Si sviluppano così prassi improprie e scorrette quali l'uscita dell'alunno dalla classe con l'insegnante di sostegno durante talune ore; si hanno addirittura uscite dalla classe con l'assistente per l'autonomia e la comunicazione che, se frequenti, mettono seriamente a rischio lo stesso principio dell'integrazione.

Come si valuta l'integrazione scolastica

La valutazione dell'integrazione scolastica è stata oggetto di attenzione sia da parte della Sentenza della Corte costituzionale n. 215/87 già citata, sia dell'art 12 comma 3 e dell'art 16 della legge n. 104/92, sia di una serie di Circolari ed Ordinanze ministeriali delle quali quella definitiva è la Ordinanza ministeriale n. 90/01. I principi che si possono enucleare da questa normativa sono i seguenti: la valutazione non deve riguardare solo gli apprendimenti, ma anche la crescita nella capacità di comunicare con gli altri, di socializzare con loro e di saper instaurare significativi rapporti di relazioni interpersonali.

Mentre per gli apprendimenti il ruolo dei docenti può dirsi esclusivo, per gli altri aspetti può essere significativo anche il ruolo dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche.

Riguardo agli apprendimenti, la normativa stabilisce che la valutazione riguarda il progetto didattico che deve essere predisposto tenendo presente le effettive capacità e potenzialità dei singoli alunni con disabilità e tali progetti possono prevedere anche la riduzione dei contenuti di talune discipline. Quanto alla valutazione degli apprendimenti realizzati la normativa distingue nettamente fra scuola elementare e media da un lato e la scuola superiore dall'altro. Per le prime la valutazione deve misurare i progressi realizzati "rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti". Pertanto una valutazione positiva dovrebbe condurre normalmente al rilascio del diploma di licenza media (certificazione conclusiva del primo ciclo di istruzione).

Quanto alle scuole superiori, la normativa prevede due possibili percorsi didattici e valutativi:

- un percorso normale o "semplificato per obiettivi minimi", concernente cioè gli elementi basilari delle singole discipline, il cui conseguimento dà all'alunno con disabilità il diritto al rilascio del diploma conclusivo degli studi secondari;
- un "percorso differenziato" rispetto ai programmi dei compagni, data la gravità dell'handicap dell'alunno, il quale consente solo il rilascio di un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati.

Per qualunque ordine e grado di scuola è poi consentito l'uso di tempi più lunghi, l'utilizzo di ausili anche tecnologici e prove equipollenti, cioè prove diverse da quelle ufficiali nei modi di svolgimento (ad es. scritte invece che orali e viceversa) o nei contenuti. Però i docenti che valutano attraverso tali prove debbono essere in grado di verificare che i risultati di apprendimento degli alunni con disabilità siano comunque riconducibili a quelli previsti dalla normativa in vigore per tutti gli alunni.

Gli alunni hanno comunque diritto ad essere assistiti durante lo svolgimento delle prove, ivi comprese quelle d'esame o dal docente per il sostegno didattico o da un assistente per l'autonomia e la comunicazione.

Nel tabellone nel quale vengono annualmente pubblicati i risultati del profitto scolastico è fatto divieto di fornire indicazioni circa la situazione di handicap dell'alunno o del tipo di valutazione che lo riguarda. Sono garanzia, per questo aspetto di correttezza amministrativa, sia i registri dei docenti sia il verbale delle prove di esame. E' questo un ulteriore diritto dell'alunno circa la tutela dei suoi dati personali.

Con ciò la descrizione del processo d'integrazione può dirsi sufficientemente chiarita. Occorre però per completezza analizzare quali obblighi la normativa ponga a carico dei diversi enti per il raggiungimento di questo scopo.

Quali sono gli obblighi dei diversi enti a carico dell'amministrazione scolastica

L'Ufficio scolastico regionale deve assicurare **classi non troppo numerose**, in modo che tutti i docenti della classe possano farsi carico dell'integrazione scolastica.

Le prime classi non debbono superare i 25 alunni quando è presente un alunno con disabilità e i 20 alunni se è presente più di un alunno con disabilità. Nella prassi si tende a non superare i due alunni, specie se non "gravi"; nelle scuole secondarie di secondo grado, specialmente negli Istituti professionali e d'Arte, ciò non è sempre facile a causa della forte richiesta di iscrizioni in questi tipi di istituti.

Sempre l'Ufficio scolastico regionale deve assegnare **ore di sostegno** secondo i bisogni educativi dell'alunno. Questo è un punto assai delicato, perché non sempre le ore assegnate sono sufficienti a tali bisogni e creano problemi organizzativi.

Inoltre non sempre i docenti per il sostegno sono "specializzati" come vuole la normativa, data la mancata programmazione di questo aspetto dell'integrazione.

La normativa prevedrebbe la "**continuità didattica**" specie per questi docenti, che sono figure importanti di riferimento. Purtroppo invece si assiste annualmente a nuove nomine di docenti a tempo determinato che non riescono ad instaurare un rapporto didattico significativo con gli alunni, specie con disabilità intellettive.

Le singole scuole autonome

Ciascuna scuola autonoma deve individuare locali idonei all'accoglienza di quel determinato alunno con disabilità e deve saper individuare il consiglio di classe più in grado di rispondere ai bisogni educativi dello stesso.

Secondo i principi dell'integrazione la scuola deve inoltre garantire la formazione in servizio di tutti i docenti curricolari in modo che essi non deleghino l'alunno al solo docente per il sostegno.

E' questo un punto assai delicato, poiché, come detto, non esiste alcuna norma che imponga tale formazione iniziale o in servizio.

La scuola deve inoltre garantire la partecipazione degli alunni con disabilità alle visite di istruzione ed agli stage formativi. Questo aspetto crea talora conflitti, in quanto non sempre si sa che per accompagnare questi alunni basta un qualunque membro della comunità scolastica, non essendo necessaria la presenza dell'insegnante per il sostegno. Anzi nei casi in cui l'alunno necessita di assistenza per l'autonomia e per l'igiene, può talora essere più utile la presenza di un assistente degli Enti locali o un collaboratore o una collaboratrice scolastica.

Quanto al costo di questa persona in più, ad avviso di chi scrive, esso non può gravare sulla famiglia dell'alunno, il quale in tal modo si vedrebbe discriminato sotto il profilo economico. Ciò sarebbe in contrasto con la legge n. 67/06 sulle pari opportunità e non discriminazione delle persone con disabilità. Pertanto il costo dell'accompagnatore dovrebbe essere a carico della scuola che potrà concordare con gli Enti locali o altri enti un recupero parziale o totale di tale spesa.

La scuola deve inoltre garantire la presenza di collaboratori o collaboratrici formati per l'assistenza igienica per gli alunni con maggiori difficoltà di autonomia.

Il problema dei collaboratori scolastici

Questo è un punto assai dolente dell'attuale situazione dell'integrazione. Per capirne i vari risvolti occorre riandare alla normativa della fine del secolo scorso.

Sino al 1999 l'assistenza igienica era fornita dai "bidelli" che erano allora dipendenti degli Enti locali. In vero questo personale di fatto non aveva quasi mai svolto queste mansioni, poiché gli Enti locali si erano convenzionati con delle cooperative che provvedevano anche a tale scopo.

Con la legge n. 124/99 i "bidelli" sono transitati nei ruoli dello Stato con le mansioni per loro previste dai loro contratti collettivi di lavoro.

Nei nuovi contratti collettivi la mansione dell'assistenza igienica è stata dapprima prevista come facoltativa; poi è stata resa obbligatoria.

E' stata altresì prevista la frequenza di un breve corso di aggiornamento.

Va osservato che il tipo di assistenza attribuita al collaboratore scolastico è relativa all'ausilio materiale, riguardando essenzialmente la cura della persona e la mobilità.

Sotto un profilo strettamente giuridico di diritto degli utenti-clienti della scuola, il Dirigente Scolastico che deve assicurare questa prestazione, come aspetto della buona qualità del servizio di istruzione.

Obblighi gravanti sulle aziende sanitarie locali

Tali aziende debbono assicurare, oltre alla certificazione di handicap, anche la formulazione della diagnosi funzionale e la collaborazione alla formulazione del Profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato.

Ora, data la scarsità di figure di specialisti, le Aziende si limitano assai frequentemente alla certificazione ed alla formulazione di diagnosi funzionali molto schematiche, poco idonee a fornire ai docenti elementi utili per impostare l'attività didattica specifica. La collaborazione degli operatori sanitari alla formulazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato è quasi sempre nulla e, laddove esiste, è caratterizzata da mancanza di continuità dello stesso personale.

Ciò crea grosse difficoltà per le scuole.

Le Aziende sanitarie debbono inoltre garantire informazione, formazione e, se necessario, anche personale, per la somministrazione di farmaci a scuola in orario scolastico.

Obblighi gravanti su comuni e province

Secondo quanto precedentemente detto in base al decreto legislativo n. 112/98 questi due Enti locali hanno l'obbligo di fornire il "supporto organizzativo" rispettivamente alle scuole materne, elementari e medie ed alle scuole superiori.

Sono spesso sorte controversie sull'interpretazione del termine "supporto organizzativo".

Stando all'art 28 l.n. 118/71 in tale concetto entra certamente il trasporto gratuito a scuola a carico dei Comuni per le scuole di loro competenza come sopra detto.

Talune Province hanno negato di riconoscere questo loro dovere, ma ormai si hanno alcune sentenze dei TAR conformi nel riconoscere questo loro dovere.

Inoltre in base a quanto detto, per l'art 13 comma 3 della legge n. 104/92, gli Enti locali debbono fornire gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

Sino ad oggi tale obbligo è stato espletato nei confronti degli alunni con disabilità visiva ed uditiva, specie da parte delle Province, per tutti gli ordini di scuole.

Non può però negarsi che ad es. per un alunno non autosufficiente a causa di tetraplegia o, viceversa, per un alunno ipercinetico, si ponga con tutta evidenza un bisogno di assistenza per l'autonomia, che deve essere risolto sulla base della normativa citata.

Altro problema riguarda sempre più frequentemente la presenza a scuola di alunni autistici o con cerebrolesioni, che prima non frequentavano le scuole comuni. Per loro si stanno sviluppando nuove tecniche di comunicazione non verbale, ancora non pienamente validate, che comunque richiedono degli assistenti per la comunicazione che debbono essere forniti dagli Enti locali secondo la normativa in vigore.

I recenti interventi della Magistratura

Il mancato rispetto di taluni di questi obblighi sta spingendo i genitori a rivolgersi ai giudici per ottenere il riconoscimento dei diritti dei propri figli. I casi statisticamente più frequenti in questi ultimi due anni sono quelli nei quali i genitori hanno chiesto ed ottenuto un numero di ore di sostegno didattico superiore a quello assegnato dagli uffici scolastici regionali.

E' preoccupante che un rapporto tanto delicato quanto quello didattico debba vedere la presenza di un magistrato, che ovviamente si preoccupa solo del rispetto formale delle norme e non può scendere nel cuore dei problemi pedagogici didattici.

Se l'Amministrazione scolastica avesse con maggiore accortezza provveduto a garantire l'obbligo di formazione di tutti i docenti curricolari sulle problematiche didattiche dell'integrazione, essa avrebbe potuto resistere con successo alle richieste dei genitori di un sempre crescente numero di ore di sostegno. In mancanza di ciò, i magistrati, constatata l'esistenza del diritto allo studio degli alunni con disabilità, e verificata la mancata collaborazione dei docenti di classe, fanno leva su quella che è ritenuta l'unica risorsa idonea a soddisfare il diritto e cioè l'insegnante per il sostegno assegnandogli un crescente numero di ore. Solo una seria formazione dei docenti curricolari potrà invertire questa deriva.

La qualità dell'integrazione

La corretta interpretazione ed applicazione di questi obblighi normativi consente o meno di realizzare nelle scuole una maggiore o una minore qualità del servizio di istruzione, per il quale ormai è stato istituito un apposito Istituto nazionale. Tale Istituto sta già lavorando per fornire elementi per una corretta valutazione della qualità dell'integrazione, anche attraverso indicatori che ne permettano di individuare gli aspetti principali.

In tale ricerca questo Istituto nazionale (INVALSI) sta collaborando con l'Osservatorio ministeriale sull'integrazione scolastica, costituito dalle Associazioni delle persone con disabilità e dalle loro famiglie e da alcuni esperti. Fra questi indicatori di qualità figura anche la presenza e la formazione dei collaboratori scolastici in grado di prestare assistenza igienica agli alunni con disabilità.

La valutazione della qualità dell'integrazione è un aspetto importante della qualità di tutto il sistema d'istruzione, dal momento che ormai l'integrazione è un aspetto strutturale e trasversale di tutto il sistema scolastico.

L'Italia, che è l'unico Paese al mondo che realizza l'**integrazione scolastica generalizzata**, non può ignorare questo aspetto fondamentale nel momento importantissimo della valutazione di sistema. Proprio per questo occorre convincersi che la qualità dell'integrazione giova certamente a tutto il sistema scolastico ed il suo miglioramento deve costituire un aspetto determinante delle politiche scolastiche nel loro complesso.

Bibliografia

Nocera S., (1994). *Handicappati: la nuova cittadinanza. Commento alla Legge-quadro n.104/92*. Edizione Sei, Torino, 1994.

Gherardini P., Nocera S. (2000). *L'integrazione delle persone Down* Edizione. Erickson, Trento, 2000.

Nocera S., (2001). *Il diritto all'integrazione nella scuola dell'autonomia*. Edizione Erickson, 2001.

Piazza V., (2002). *Per chi suona la campanella (Il ruolo dei collaboratori scolastici nell'integrazione scolastica degli alunni disabili)*. Edizione Erickson, Trento, 2002.

Nocera S., (2003). *Servizi e sostegno a favore delle persone con disabilità* in (a cura di) (2003) Caritas Italiana e della fondazione Emanuela Zancà *Cittadini invisibili, rapporto sull'emarginazione sociale in Italia* pp. 51-96, Edizione Feltrinelli, 2003.

Dario I, (2004) . *La diagnosi funzionale secondo l'ICF* .Edizione Erickson, Trento, 2004.

Riviste Consigliate

- *Handicap & scuola*. Via Artisti, 36 Torino.
- *L'integrazione scolastica e sociale*. Edizione Erickson, Trento.
- *Tiflogia per l'integrazione*. Edizione Unione Italiana dei Ciechi, Via Borgognona, 38 Roma.
- *L'educatore dei sordi*. Istituto Pendola, Siena.
- *H P.* (a cura di) Centro di documentazione handicap del comune di Bologna, Direttore Claudio Imprudente